

Via Vittorio Emanuele, 113
22100 Como
Tel. 031.26.74.31
Fax 031.26.73.88
c.f. 80014160131
e-mail: collegioperiticomo@tin.it
e-mail: collegiodicomo@pec.cnpi.it
www.peritiindustriali.como.it

Prot. 288/vf

Como, 10 settembre 2015

A tutti I PERITI INDUSTRIALI ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 15/2015

Como Casa Clima – Erba, Lario fiere 13-15 novembre 2015 Sono stati consegnati presso la segreteria del Collegio n. 100 biglietti per poter accedere alla fiera di COMO CASA CLIMA dal titolo "Risanamento ed efficienza energetica in edilizia" che si terrà a Erba presso il padiglione espositivo di Lario Fiere il 13-15 novembre 2015.

Chiunque fosse interessato può ritirare gratuitamente fino ad esaurimento, il biglietto presso la sede del Collegio negli orari d'ufficio.

Accesso all'albo professionale

Al fine di chiarire la "querelle" che in questi ultimi giorni si riscontra sul quotidiano "Italia Oggi" circa l'accesso agli albi professionali da parte dei diplomati cosiddetti "Gelmini", mi preme rendervi partecipi di come il nostro Consiglio Nazionale abbia risposto alla questione soprattutto facendo specifico riferimento alla posizione assunta dal Consiglio Nazionale dei Geometri.

Ovviamente per questi ultimi, l'interpretazione della norma è esattamente opposta a quella del CNPI.

Di seguito, sperando di farvi cosa gradita, vi riporto l'articolo pubblicato sul giornale ITALIA OGGI del 3 settembre u.s. da parte del nostro Presidente nazionale per. ind. Giampiero Giovannetti.


"La polemica scatenata su Italia Oggi a seguito dell'articolo "Per il diplomati addio agli albi" di venerdì 28 agosto 2015, relativa alla validità del nuovo diploma di istruzione tecnica per l'accesso agli albi professionali, mi costringe ad intervenire per fare chiarezza e non polemica.

Il punto da cui partire è naturalmente la riforma degli istituti tecnici (DPR 88/2010) che, come riporta il vostro articolo, nel riordinare questo tipo di formazione, ridefinendone settori e aree, l'ha resa insufficiente a garantire una preparazione specifica per esercitare una professione intellettuale.

Le ragioni sono semplici e vanno ricercate nei passaggi della stessa riforma e nell'indispensabile riferimento all'Europa.

Innanzitutto il dpr ha modificato la stessa denominazione del titolo di studio, d'ora in poi genericamente definito – diploma di istruzione tecnica-, facendogli perdere quella connotazione caratterizzante che fino ad ora ha consentito di individuare con chiarezza la specifica professione di accesso. In secondo luogo il provvedimento contiene un passaggio fondamentale, forse sottovalutato, che di fatto cancella il logico collegamento tra il titolo e l'accesso alla professione.

ISO 9001:2008 Certified Firm Cert. n. C 113





Mi riferisco all'articolo 10 che abroga un passaggio contenuto nel Testo Unico sull'istruzione scolastica (art. 191, comma 3, dlgs. 297/94) che stabiliva: "Gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche amministrative, nonché di alcune professioni nei settori commerciali e dei servizi, industriali, delle costruzioni, agrario, nautico e aeronautico.

In questo senso non viene in aiuto, come qualcuno erroneamente ritiene, la tabella D (di cui all'articolo 8, comma 1) di confluenza tra gli indirizzi di specializzazione esistenti e le nuove aree. Tabella valida solo per i percorsi formativi in corso all'epoca dell'entrata in vigore del regolamento e che c'entra con l'equivalenza dei titoli scolastici rilasciati tra il vecchio e il nuovo regolamento.

Infine il riferimento all'Europa, di cui ne è prova la stessa circolare ministeriale.

Il ministero, infatti, si è preoccupato di attribuire un livello Eqf, precisamente il IV, al titolo di studio, adottando quindi un preciso modello di riferimento nella valutazione della formazione attuale. Se questo è il principio, allora non si può trascurare il "Primo rapporto italiano di referenzazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf approvato in Conferenza stato-regioni il 20.12.2012, che prevede per l'esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello.

Solo con una laurea triennale quindi si potrà mantenere quell'autonomia e quelle capacità di progettare, cuore della professione intellettuale. Solo così il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo. C'è da chiedersi quali professionisti vogliamo preparare, se competitivi, autonomi e liberi oppure subordinati alla mera esecuzione di opere di ingegno altrui.

I periti industriali una scelta l'hanno già fatta.

Nuove regole per SCIA, silenzio assenso, conferenza servizi e autotutela. Le novità della riforma della PA

L. 07.08.2015, n. 124 G.U. 13.08.2015, n. 187 E' stata pubblicata la legge di **Riforma della PA** contenente "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Molte le novità previste dalla nuova legge che contiene numerose deleghe legislative al governo (ben 15) da esercitare in gran parte nei 12 mesi successivi all'approvazione della legge, che riguardano ad ampio raggio tutti i settori della Pubblica Amministrazione, volte a:

- riorganizzare l'amministrazione statale;
- migliorare l'opera di digitalizzazione della PA;
- riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative;
- definire le partecipazioni societarie delle PA e la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Riforma della PA: la misure per l'edilizia

Nuovi termini per il silenzio assenso

Nel caso in cui un Ente abbia la necessità di richiedere un atto di assenso comunque denominato (autorizzazione, parere, nulla osta, etc.) a un'altra amministrazione al fine di emanare un provvedimento, viene fissato il termine perentorio di **30 giorni** per poter essere rilasciato, dopodiché si forma il **silenzio-assenso**.

Tale termine può essere interrotto una sola volta, per ulteriori 30 giorni, qualora l'Ente che deve rilasciare l'assenso rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.

Questa previsione avrà notevole impatto nei procedimenti amministrativi legati all'edilizia, come ad esempio il permesso di costruire, che fin troppo spesso tende a paralizzare l'attività edilizia per la mancata collaborazione tra i vari Enti.

In particolare, da sottolineare che il termine perentorio si applica anche ai pareri resi dalle amministrazioni preposte a **tutela dei vincoli paesaggistici o storico-artistici** (Soprintendenze).

In tale circostanza tuttavia il termine è di 90 giorni.

Limiti al potere di autotutela

L'autotutela amministrativa, brevemente, è il potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati (come ad esempio un permesso di costruire o una SCIA).

Per tutti i provvedimenti amministrativi, il potere della PA di annullare in autotutela un atto amministrativo potrà essere esercitato solo **entro 18 mesi** dal momento dell'adozione del provvedimento di autorizzazione.

In precedenza si parlava genericamente un "**termine ragionevole**", che poteva essere in qualche modo discrezionale.

Ad esempio, in caso di opere edilizie realizzate mediante SCIA, trascorso **un anno e mezzo** dalla presentazione, i lavori possono ritenersi al sicuro da eventuali contestazioni.

Nuove regole per la SCIA

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la **precisa individuazione** dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso.

Velocizzazione Conferenza dei servizi

Sono previste misure di **velocizzazione in materia di conferenza dei servizi**, con la previsione che il mancato parere della P.A. varrà come silenzio assenso. Sono previste, inoltre:

- la ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione è obbligatoria
- la riduzione dei partecipanti
- la convocazione delle riunioni per via telematica

In caso di disaccordi tra amministrazioni centrali su nulla osta e altri concerti, sarà il Presidente del Consiglio a decidere come procedere.

Altre misure della riforma della PA

Codice dell'amministrazione digitale "CAD"

Al fine di garantire e semplificare l'accesso ai cittadini e alle imprese ai servizi anche in modalità digitale, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, il codice dell'amministrazione digitale "CAD".

Novità in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

Entro 6 mesi, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 33/2013, in materia di **pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA**.

Licenziamenti facili

In caso di azione disciplinare, non si potrà più concludere il procedimento con un nulla di fatto. La pratica dovrà essere portata a termine senza escludere la possibilità di licenziamento.

Numero unico emergenze, 112

L'unico numero per le emergenze sarà il **112** a cui si potrà telefonare per chiedere aiuto in ogni circostanza (tipo il 911 americano).

Pagamenti bollette e multe con sms

I pagamenti verso la PA, come bollette e multe, potranno avvenire anche ricorrendo al credito telefonico, purché si tratti di piccole somme. Il versamento potrà quindi essere eseguito con un semplice sms.

Riordino delle forze armate e scomparsa del Corpo Forestale

Il Corpo Forestale dello Stato dovrebbe scomparire per confluire all'interno dell'Arma dei Carabinieri, con possibile deviazione verso i Vigili del Fuoco per quanto riguarda le aree inerenti gli incendi boschivi. Si prevede inoltre un riordino di tutte le forze.

Stretta sui dirigenti della PA

Anche i capi diventano licenziabili se valutati negativamente. Gli incarichi non saranno più a vita (4+2 anni) e scatta la revoca in caso di condanna della Corte dei Conti.

Inps per controllo ferie per malattie

Le funzioni di controllo per malattie e le relative risorse passano dalle Asl all'Inps.

Rimaniamo in attesa dei decreti attuativi che sono attesi per il mese di settembre.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg

Permesso di costruire o SCIA: il rilascio del titolo edilizio abilitativo non è subordinato al consenso dei condòmini Via libera al permesso di costruire, anche se non c'è il consenso dei condòmini! Questo quanto ribadito dai giudici del Tar di Salerno, con la Sentenza 1409/2015, in merito al ricorso presentato da alcuni condòmini per denunciare il proprio dissenso circa il **rilascio del permesso di costruire** per la **trasformazione di due finestre in balconi** di un edificio condominiale.

Nel caso preso in esame, i proprietari di due appartamenti in un condominio avevano comunicato all'assemblea condominiale **l'intenzione di trasformare due finestre in balconi** in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della facciata dello stabile.

I condòmini, tuttavia, bocciavano la proposta avanzata.

Ma i due proprietari non desistevano: dopo aver presentato una **SCIA** al Comune, realizzavano comunque l'intervento di trasformazione proposto in assemblea.

I condòmini, quindi, presentavano ricorso al Tar, chiedendo l'annullamento del titolo abilitativo in quanto non era stato preso in considerazione il divieto dell'assemblea condominiale.

I giudici amministrativi hanno affermato che la PA non può intervenire nei rapporti tra privati, cioè quelli che intercorrono tra condòmini e confinanti.

In particolare, il Tar Campania sottolinea che la giurisprudenza consolidata prevede che deve assolutamente censurarsi quella prassi amministrativa che subordina il rilascio di titoli edilizi abilitativi al consenso dei titolari di diritti reali confinanti ovvero di diritti reali di comunione, tra cui il condominio.

I rapporti tra l'istante e i vicini hanno natura e rilevanza privatistica e **non devono interessare l'amministrazione locale** anche perché vi è comunque la clausola di salvaguardia generale che fa salvi i diritti dei terzi (prevista dall'art. 11 comma 3, *dpr* 6 giugno 2001 n. 380).

Pertanto, in linea generale, un titolo abilitativo può essere rilasciato a prescindere dall'approvazione dell'assemblea condominiale.

Strutture temporanee e manufatti leggeri – Quando occorre il permesso di costruire?

Corte Costituz.
Sent. 24.07.2015,
n. 189
G.U. 29.7.2015, n. 30 -1° Serie Speciale Corte
Costituzionale

Con la Sentenza 189/2015, la Corte Costituzionale ha bocciato le previsioni previste dal *decreto del fare* (*DL 69/2013*) in merito al rilascio del permesso di costruire per strutture temporanee e manufatti leggeri (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni).

Le previsioni del decreto del fare

Il decreto del fare, all'art. 41 comma 4, dispone quanto segue: "All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "esigenze meramente temporanee", sono aggiunte le seguenti "ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture

ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti."

In pratica, viene previsto che l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali

- roulottes
- campers
- case mobili
- imbarcazioni

che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, anche se con temporaneo ancoraggio al suolo in strutture ricettive, siano equiparati a interventi di nuova costruzione, per i quali è necessario il permesso di costruire.

La Sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta, su ricorso promosso dalla Regione Veneto, per dichiarare l'illegittimità della norma che considerava quali "interventi di nuova costruzione" l'installazione di "manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere" che non fossero diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee "ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto".

La norma illegittima è appunto *l'art. 41, comma 4, del DL 69/2013* che aveva modificato l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del TU Edilizia: **tale previsione è rimasta in vigore per circa otto mesi** (dal 21 agosto 2013 al 27 maggio 2014), dato che il DL 47/2014 (decreto casa) ha sostituito la parola "*ancorché*" con le parole "*e salvo che*".

Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione invade la competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio.

In definitiva, i giudici hanno spiegato che per **evitare il permesso di costruire** sono necessari **due requisiti**:

- precarietà dell'intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati
- **precarietà funzionale**, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=189

Quadri di bassa tensione: la Guida Tecnica CEI 121-5 aggiornata È stata pubblicata la Guida Tecnica CEI 121-5 "Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti legislativi".

La pubblicazione si è resa necessaria in quanto la serie di Norme per i quadri elettrici in bassa tensione (CEI EN 61439) è stata ristrutturata radicalmente rispetto alla precedente serie CEI EN 60439 e comprende modifiche sostanziali che sono di ausilio per una corretta applicazione della nuova edizione della CEI EN 61439 in ambito nazionale.

Nella Guida Tecnica sono messi in evidenza i principali cambiamenti rispetto alla precedente edizione delle norme CEI e sono stati inseriti due esempi di realizzazione di quadri di distribuzione: quadro di distribuzione con corrente nominale di 630 A e quadro distribuzione con corrente nominale di 1.600 A, con allegata tutta la documentazione necessaria per la progettazione, costruzione, realizzazione, verifica e messa in servizio dei quadri: fronte quadro, schemi, dati di ingresso, dichiarazioni di conformità, verifiche di progetto con i calcoli per la verifica delle sovratemperature ed il collaudo del quadro.

Infine sono indicate le istruzioni per la messa in servizio e la manutenzione.

La Guida prende in esame anche la Norma CEI 23-51 sui quadri di distribuzione per impianti domestici, con le Norme da essa richiamate, e la Norma CEI EN 60204-1 sull'equipaggiamento elettrico delle macchine per le prescrizioni che contiene in merito ai quadri per macchina.

Sono inoltre riportate informazioni relative al mercato nordamericano e una serie di quesiti posti al CEI sulle norme dei quadri con relativa risposta.

Si allunga l'attesa per la "bolletta 2.0": sarà introdotta a gennaio 2016 Per effetto della Delibera 30 aprile 2015 200/2015/R/com dell'AEEG, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, vengono differiti i termini per l'introduzione della bolletta 2.0 al primo gennaio 2016.

Il documento di semplificazione era inizialmente previsto dalla Delibera 501/2014/R/com per il primo settembre di quest'anno:

Delibera 200/2015/R/com "Bolletta 2.0: approvazione del Glossario e definizione del livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei regimi di tutela. Modifiche alla deliberazione 501/2014/R/com".

Delibera ..omissis.. "di modificare il punto 2 della deliberazione 501/2014/R/com, sostituendo le parole "1 settembre 2015" con le parole "1 gennaio 2016 e relativamente ai consumi successivi a tale data".

Nuova Norma CEI 78-17: Manutenzione delle cabine elettriche M.T./M.T. e .M.T/B.T. dei clienti/utenti finali È stata pubblicata la Norma CEI 78-17 che si applica a tutti gli impianti elettrici riguardanti le cabine elettriche M.T./M.T. e M.T./B.T., siano essi impianti dedicati alla produzione di energia elettrica siano essi impianti di utenze di tipo esclusivamente passivo. La Norma riguarda anche gli impianti di produzione di energia elettrica in Bassa Tensione facenti parte di utenze connesse alla rete di Media Tensione. Sostituisce la Norma CEI 0-15.

Scopo della Norma è quello di proporre un metodo manutentivo basato sull'individuazione di tutti i componenti da manutenere che permettono, ai circuiti elettrici aventi una specifica funzione, di svolgere il loro compito in modo sicuro durante la loro durata di vita.

La Norma CEI 78-17 presenta una raccolta di schede di manutenzione che riportano i metodi proposti e applicati a una generica cabina, in modo da prendere in esame la maggior parte dei componenti che figurano negli impianti elettrici reali, fissandone gli interventi e i relativi possibili esiti, nonché le periodicità manutentive.

Le prescrizioni della Norma riguardano:

- tutti i componenti M.T./B.T. della cabina di ricezione della fornitura di energia elettrica;
- tutti i componenti degli impianti di generazione connessi alla rete M.T. del Distributore anche se in B.T. e posizionati in strutture diverse dal locale della cabina di ricezione;
- tutti i componenti delle eventuali cabine elettriche M.T./M.T. per la distribuzione di energia del cliente/utente finale;
- tutti i componenti alimentati dalla rete M.T. (utilizzatori in M.T.) del cliente/utente finale;
- tutti i cavi M.T.;
- tutti i cavi B.T. che sono correlati alla produzione di energia elettrica, compresi i relativi quadri elettrici;

ELETTROTECNICA

 tutti i sistemi di sicurezza che sono deputati alla salvaguardia delle persone che operano sugli impianti elettrici e/o in loro prossimità (secondo la Norma CEI 11-27 e/o CEI 11-15) e degli stessi impianti elettrici;

Nuova Guida Tecnica CEI 99-5 sugli impianti di terra delle utenze attive e passive

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la nuova Guida Tecnica CEI 99-5 "Guida per l'esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c.a."

Scopo della pubblicazione è quello di dare indicazioni ai progettisti e agli installatori, nel rispetto delle norme esistenti, per il dimensionamento delle varie parti degli impianti di terra, per la loro pratica esecuzione e per le misure da eseguire sugli stessi.

La Guida Tecnica CEI 99-5 sostituisce la precedente Guida 11-37 del luglio 2003 e tiene conto dei contenuti della Norma CEI EN 50522 "Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a." e della Norma CEI 0-16 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica" attualmente in vigore.

Gli argomenti trattati sono così suddivisi:

- generalità dell'impianto di terra;
- percorso della corrente di guasto a terra;
- valutazioni delle correnti di guasto per le diverse tipologie di alimentazione e di connessione a terra;
- collegamento a terra del neutro BT dell'impianto utilizzatore;
- tensioni trasferite all'esterno dell'impianto di terra;
- interferenze tra impianto di terra e strutture metalliche esterne;
- dispersore in impianti con tensione maggiore di 1 kV;
 - dimensionamento alle tensioni di contatto e di passo. Tra i vari allegati, il dimensionamento di dispersori di forma semplice e l'esempio di progetto di un dispersore di terra.




Diagnosi
energetica,
il CTI ha
pubblicato
la tabella di
comparazione
dei requisiti
in materia di audit,
diagnosi
ed analisi
energetica

In base a quanto disposto dall'articolo 8 del *D.Lgs.* 102/2014 (attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), **entro il 5 dicembre 2015** e successivamente ogni 4 anni, **le grandi imprese e le imprese energivore** sono tenute a eseguire una **diagnosi energetica** dei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale (vedi art. "*Il Decreto sull'efficienza energetica è legge. Previsti anche bonus volumetrici*").

Al riguardo, il CTI (Comitato Termotecnico Italiano Energia Ambiente) ha verificato la conformità degli standard UNI CEI EN 16247 e UNI CEI EN ISO 50001:2011 con i requisiti richiesti dal legislatore per l'esecuzione delle diagnosi energetiche previste dal decreto (D.Lgs. 102/2014 efficienza per le grandi imprese e le imprese energivore) e ha redatto un documento di verifica circa la conformità tra normativa nazionale e norme armonizzate.

Si tratta di una tabella di conformità per "verificare la congruenza tra i requisiti della famiglia di standard UNI CEI EN 16247 1-4, della UNI CEI EN ISO 50001:2011 e dell'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014".





Diagnosi energetica, cos'è

Ricordiamo che la **diagnosi energetica** è "una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costibenefici e riferire in merito ai risultati" (D.Lgs. 115/2008).

In buona sostanza la diagnosi energetica è il documento tecnico che riporta il consumo reale dell'edificio in condizioni di esercizio, al fine di consentire un uso razionale e gestione corretta dell'energia.

La realizzazione di una diagnosi energetica precedente all'intervento di efficientamento è **obbligatoria** per alcuni incentivi previsti dal Conto Termico (DM 28 dicembre 2012).

Impianti termici Lombardia: definite le nuove disposizioni per esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti

Regione Lombardia Delib. 31.07.2015, n. 3965 La Regione Lombardia, con Delibera di Giunta n. 3965/2015 (che sostituisce la precedente D.G.R. 1118/2013), ha approvato le nuove "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici".

Le novità introdotte con la nuova Delibera di giunta regionale Lombardia riguardano **tutti gli impianti termici civili** presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.

Le nuove disposizioni indicate nella delibera regionale della Lombardia riguardano:


- le attività di ispezione
- i requisiti degli ispettori
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico
- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici
- la modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici
- la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti
- i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento
- i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
- l'attività sanzionatoria

Impianti termici Lombardia: i contenuti principali della Delibera Gli argomenti principali riguardano:

- termoregolazione e contabilizzazione del calore: posticipata al 31 dicembre 2016 la scadenza per l'installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti termici centralizzati
- formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile: sono confermati quali soggetti abilitati tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013; per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono frequentare entro il 3 agosto 2016 un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale







- requisiti degli impianti termici: a partire dal primo gennaio 2016 l'installazione e la ristrutturazione degli impianti termici, nonché la sostituzione del generatore di calore, dovranno rispettare le prescrizioni del Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015
- targatura: divieto di applicare una nuova targa ad impianti già targati da altri operatori
- controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici: gli impianti, composti da generatori di diversa tipologia (esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa) possono essere sottoposti a manutenzione da parte di più manutentori in funzione della singola tecnologia
- chiarimenti su alcune modalità operative per la **corretta registrazione** della documentazione nel catasto CURIT

http://www.curit.it/c/document_library/get_file?uuid=90d947aa-0ff6-4816-b7f0-11ef5d389ae7&groupId=10333

Pubblicata in Gazzetta la nuova regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi DM 03.08.2015 G.U. 20.08.2015, n. 192 – Suppl. Ord. 51 E' stato pubblicatoto il Decreto recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il decreto, che entrerà in vigore il **18.11.2015**, costituisce **una regola tecnica orizzontale**, ossia una regola tecnica che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo **criteri operativi e progettuali validi per diverse attività**.

Si può applicare a 34 delle ottanta attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/11).

Non è applicabile alle restanti 46 attività, tra cui i locali di pubblico spettacolo, le strutture alberghiere, le scuole, le strutture sanitarie, le attività commerciali, gli uffici, le centrali termiche ed elettriche.

Molte attività, infatti, non sono dotate di **regola tecnica verticale**, rientrando nel gruppo delle **attività non normate**. Per tali attività occorre seguire in linea di principio i criteri generali di prevenzioni incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida e di indirizzo.

Il nuovo decreto fornisce per tali attività un vero e proprio iter di progetto.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-

20&atto.codiceRedazionale=15A06189&elenco30giorni=true

Corso di abilitazione prevenzione incendi

Il Collegio, in collaborazione con APICO, sta organizzando il corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato all'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 4, del D.M. 5 agosto 2011, che avrà inizio nel mese di gennaio 2016.

Il corso avrà una durata di 120 ore, oltre alle prove d'esame finali, ad un costo di 1.200,00 euro più iva (Per i periti Industriali iscritti all'A.P.I.CO. in regola con la quota associativa 2016 il costo sarà di 960,00 euro + iva).

Il corso avrà inizio se saranno pervenute un adeguato numero di PRE-ADESIONI.



A tal fine invitiamo gli iscritti interessati a trasmettere entro il 21 settembre p.v. il presente modulo al fax 031-267388 o alla mail <u>info@apico.it</u>

MODULO DI PRE-ADESIONE

(circolare 15/5015)

Da trasmettere entro il 21 settembre 2015

FAX 031-267388 mail info@apico.it

COMPILARE IN STAMPATELLO

11 sottoscritto		
iscritto all'albo		al n
Tel. uff	_ Cell	
Mail		
e' interessato a frequentare il co	rso di specializzazione i	n prevenzione incendi.
Data	firma	



CREA Ordini
professionali avviso istituzione
elenco
professionisti
tecnici ed esecutori
lasvori

Il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e la'analisi dll'eonomia agraria) intende costituire un Elenco informatizzato di professionisti tecnici ed esecutori di lavori pubblici finalizzato su tutto il territorio nazionale di soggetti da interpellare per l'eventuale affidamento di servizi e di lavori pubblici, in conformità al D.Lgs. n. 163/2006 e al DPR 207/10.

Le istanze di iscrizione agli Elenchi vanni inviate esclusivamente online tramite accesso diretto alla piattaforma attiva sul link fornitori.cre.gov.it o, alternativamente, raggiungibile sal sito www.crea.gov.it, entrando nella sezione "Amministrazione" e cliccando su "Elenco fornitori".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito del CREA <u>www.crea.gov.it</u> nella sezione "amministrazione", sotto sezione "gare/appalti" ove sono pubblicati i Regolamenti che disciplinano iscrizione e gestione dei predetti Elenchi.

Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Per Ind. Orazio Spezzani)